

L'2104 YS. 1° 05

a/b  
carchelli FIM

ACCORDO SULLA MATERIA CONTRATTUALE RELATIVO AL RINNOVANDO CCNL PER  
L'INDUSTRIA METALMECCANICA

---oOo---

Il giorno 28/11/1966, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Modena, alla presenza del Dott. LEONIDA FALGHERA, sono convenuti i Signori:

- Cav. Uff. RANIERO MIGLIOLI, in nome e per conto della CORNI e C. S.a.S., assistito dal Dott. GUIDALBERTO GUIDI;
  - Sigg. GAVIOLI ALBERTO e BERNINI G. CARLO, della F.I.M. - C.I.S.L.;
  - Sigg. MONTORSI RENZO e FOGLIANI FELICE, della F.I.O.M. - C.G.I.L.;
  - Sigg. DOTTE G. CARLO e DIEGOLI FRANCO, della U.I.L.M. - U.I.L.;
- presenti i Membri della Commissione Interna.

Dopo ampio esame della questione, si è convenuto quanto segue:

CAP. 1° - DIRITTI DI CONTRATTAZIONE

Art. 1) Il Premio di produzione è soggetto a libera ricontrattazione, senza limiti precostituiti, mediante collegamento ad elementi obiettivi giusta la consuetudine in atto e la normativa dell'accordo tuttora vigente (17/3/1965).

Art. 2) Comitato Tecnico Paritetico. Viene istituito in Azienda un Comitato Tecnico Paritetico i cui componenti sono designati per la parte imprenditoriale dalla Soc. Acc. CORNI & C. e per la parte dei lavoratori dalle tre OO.SS. stipulanti, in numero di un membro effettivo e di uno supplente per ciascuna di esse.

Compiti del suddetto Comitato sono quelli di istruire le controversie individuali e plurime che dovessero insorgere relativamente:

- alla attribuzione delle categorie contrattuali (qualifiche);
- alle materie di cui all'art. 16 del C.C.N.L. 17/2/63 secondo la regolamentazione stabilita nell'accordo aziendale sui cottimi del 30/10/1965 (cui aderiscono tutte le parti stipulanti il presente accordo) e con riferimento ai punti b) e c) del capitolo C del medesimo;
- all'accertamento di fatto sulle materie di cui all'accordo nazionale integrativo di settore in progetto di stipulazione (lavorazioni nocive) in quanto attribuite

./.

alla competenza del Comitato stesso.

Resta inteso che il Comitato Tecnico Paritetico è costituito in via permanente e che le designazioni dei suoi componenti sono valide almeno un anno.

Per quanto si riferisce alle categorie contrattuali, l'istruttoria delle controversie relative dovrà avvenire rilevando ed accertando gli elementi di fatto che le caratterizzano sul piano tecnico. E' in facoltà del C.T.P. esprimere un parere sulla soluzione delle controversie che saranno poi definite nella normale sede sindacale provinciale.

In sede di C.T.P., qualora il suddetto parere sia stato espresso in forma unanime, la vertenza si considererà definita in senso conforme al parere medesimo e ciò qualora le OO.SS. che hanno instaurato la vertenza e la Direzione dell'Azienda non la riassumano entro un termine da convenirsi a decorrere dalla trasmissione degli atti del C.T.P. alle rispettive OO.SS.

Sempre in materia di vertenze per l'applicazione delle categorie contrattuali, al C.T.P. saranno forniti, per le singole fattispecie, dati di fatto inerenti all'inquadramento delle mansioni in rapporto alle declaratorie ed alle esemplificazioni. Resta altresì confermato che l'attribuzione delle categorie contrattuali non può che derivare da una obiettiva valutazione delle mansioni secondo i criteri contrattuali e che saranno comunicati, nei casi particolari, notizie e chiarimenti in ordine ad eventuali casi analoghi ai criteri contrattuali stessi.

Per tutte le materie di cui è investita la competenza del C.T.P. viene stabilito che il pronunciamento istruttorio del medesimo dovrà aver luogo di massima entro un termine di dieci giorni a partire dalla data in cui la controversia è stata instaurata. Le controversie possono essere instaurate da una o più OO.SS. Il C.T.P., di norma, funziona collegialmente; ai rappresentanti dell'Azienda è comunque attribuito un numero di voti pari a quello dei rappresentanti dei lavoratori presenti alla riunione.

Tutte le controversie non risolte col criterio della unanimità in sede di C.T.P. saranno demandate, in seconda istanza, alle OO.SS. Provinciali con l'accompagnamento dei relativi atti istruttori. Per le riunioni del C.T.P., chiamate ad espletare i suoi compiti, sarà messo a disposizione un idoneo locale dell'Azienda.

Poichè si è convenuto che, prevedibilmente, le riunioni del C.T.P. non richiedono convocazioni urgenti, è ammessa l'accumulabilità delle vertenze da istruire entro un termine massimo da convenirsi.

./.

Art. 3) Per il riproporzionamento dei cottimi ci si atterrà alle norme già contenute nell'accordo aziendale 30/10/1965 precedentemente citato.

Art. 4) Lavorazioni nocive. Si demanda la materia alla regolamentazione che verrà definita da una Commissione tecnica nazionale avente il compito di individuare le lavorazioni nocive che rivestono particolari caratteristiche di nocività, di formulare proposte di carattere generale ai fini di eventuali indennità per i lavoratori addettivi e di definire uno specifico accordo integrativo nazionale di settore.

Allorquando questa materia verrà regolamentata, in caso di vertenze individuali o plurime, si farà luogo alla procedura prevista al precedente art. 2.

Art. 5) Innovazioni tecnologiche. In caso di innovazioni tecnologiche che abbiano come prevedibile effetto:

- la riduzione degli organici del personale;
- la riduzione dell'orario di lavoro al di sotto delle 40 ore e al di sotto dell'orario contrattuale con durata superiore ad un mese;
- modificazioni organizzative con riflessi sulle forme di retribuzione in atto;

L'Azienda provvederà a darne comunicazione, con il massimo di anticipo possibile, alle OO.SS. provinciali stipulanti e a dar luogo, su richiesta delle medesime, ad un esame congiunto.

In proposito si precisa che per quanto attiene alle innovazioni tecnologiche aventi riflesso sulla struttura retributiva in atto, le parti stipulanti si atterranno alle norme di cui al punto 2 - cap. A e punto C - Cap. C dell'accordo aziendale 30/10/1965.

Art. 6) Programmazione orari di lavoro. Valgono le norme consuetudinarie che aderiscono alle particolari caratteristiche dell'Azienda. Questa si adopererà tuttavia al fine di realizzare programmazioni di più lungo termine rispetto a quelle in atto ogni qualvolta ciò sia possibile.

Art. 7) Riposi di conguaglio per festività lavorate. Come per il passato l'Azienda non lavorerà nelle festività nazionali ed infrasettimanali, ma qualora ciò accadesse, in futuro concorderà nelle forme più consone all'interesse dei lavoratori e a quelli dell'attività produttiva la data dei corrispondenti riposi di conguaglio.

DIRITTI SINDACALI

- Art. 1) Trattenuta contributi sindacali per delega. L'Azienda effettuerà la trattenuta dei contributi sindacali su busta paga mediante delega individuale sottoscritta dal lavoratore ed indicante sia l'ammontare del contributo stesso, che il sindacato prescelto. Detta delega sarà valida sino alla eventuale revoca da parte del lavoratore: la trattenuta verrà effettuata mensilmente in cifra fissa e potrà essere differenziata in non più di tre misure, identiche per tutte le OO.SS. Le quote sindacali trattenute dall'Azienda e di spettanza di ciascun sindacato verranno versate su c/c bancari intestati ai sindacati medesimi. L'Azienda consentirà la raccolta delle deleghe fuori dell'orario di lavoro. Il facsimile della delega dovrà essere concordato fra i contraenti.
- Art. 2) Quota costo contratto. L'Azienda opererà a ciascun lavoratore dipendente, eccezion fatta per quelli che eventualmente manifestassero il loro dissenso, la trattenuta di una quota (che verrà indicata dalle OO.SS.) per la distribuzione di una copia del C.C.N.L. da effettuarsi a cura della Direzione dell'Azienda. Le modalità pratiche per l'attuazione di detta trattenuta saranno quanto prima concordate tra le parti stipulanti al fine di dare rapido corso alla trattenuta medesima.
- Art. 3) Mezzi di informazione sindacale: Affissioni. Fermo restando quanto già stabilito dall'art. 15, Parte IV, del CCNL 17/2 1963, potrà essere affissa negli appositi albi la stampa sindacale periodica, regolarmente autorizzata dalle competenti autorità e trasmessa a firma dello stesso segretario responsabile del sindacato provinciale. Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali e attinenti al rapporto di lavoro. Le copie delle comunicazioni e delle pubblicazioni periodiche di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
- Art. 4) Permessi retribuiti. Saranno concesse 96 ore annuali, cumulabili, di permessi retribuiti in favore dei lavoratori che ne hanno diritto in virtù del 1° e 2° comma dell'art. 14, parte IV - C.C.N.L. 17/2/1963.
- Art. 5) Aspettativa. Fermo restando la dizione dell'ultimo comma dell'art. 14, parte IV - C.C.N.L. 17/2/63, il periodo di aspettativa di "6 mesi rinnovabile" viene sostituito con un

"anno rinnovabile".

Art. 6) Istituzioni sociali. Attualmente non esistono istituzioni sociali a carattere permanente.

Nell'ipotesi della loro istituzione, gli eventuali Statuti verranno congiuntamente esaminati dalle parti con i sindacati.

Art. 7) Norme particolari. Per quanto non contenuto nel presente capitolo dei diritti sindacali, valgono le norme contrattuali, nonché le consuetudini consolidate al livello della Azienda.

CAP. 3° - PARTE ECONOMICA E NORMATIVA CON COSTO ECONOMICO

Art. 1) Aumento del 5% sui minimi tabellari di cui al C.C.N.L. 17/2/63 settore fonderie seconda fusione - decorrenza dell'aumento del 5% dall'1/11/1966.

Art. 2) Aumenti parametrici. Vengono istituite due nuove categorie, una per gli operai (1° extra) ed una per gli impiegati (1° extra), nonché la modifica dei parametri retributivi delle altre categorie mediante il ricorso al criterio dello sventagliamento verso l'alto.

L'onere complessivo che dovrà risultare dalle due modificazioni suddette non dovrà discostarsi dal valore del 2,14% riferito alla sommatoria dei minimi tabellari. La pratica applicazione della clausola suddetta avrà luogo con l'assegnazione della scala parametrica (in punti) che verrà stabilita dal rinnovando C.C.N.L. (sette fonderie seconda fusione) ferma restando la decorrenza dall'1/11/1966 e la norma richiamata al successivo art. 7, cap. 3°.

Art. 3) Riduzione orario di lavoro. Si darà luogo alla riduzione di un'ora di lavoro settimanale rispetto a quella attualmente in atto (ore 45½). Tale riduzione avverrà nei seguenti due tempi:

- mezz'ora dal 1° Luglio 1967
- mezz'ora dal 1° Luglio 1968

Detta riduzione si intende a parità di retribuzione globale, giuste le norme di cui all'art. 6, parte 1° del C.C.N.L. 17/2/1963.

Art. 4) Indennità di anzianità. Viene abolito lo scaglione "ante 1948" previsto dal punto 1°, art. 39 del C.C.N.L. 17/2/63. Vengono inoltre aboliti gli scaglioni previsti ai punti 2° e 3° del predette art. 39 e sostituiti con i due seguenti:

- 100 ore annue per l'anzianità da uno a 10 anni
- 150 ore annue per l'anzianità da oltre 10 anni in poi.

Detti scaglioni saranno applicati per le anzianità che matureranno a partire dall'1/1/1967.

Art. 5) Lavoro post-orario contrattuale settimanale. In sostituzione della normativa precedente, verranno considerate come ore straordinarie quelle effettuate dopo l'orario contrattuale di lavoro di cui all'art. 3 del Cap. 3° del presente accordo. Tali ore verranno retribuite, sino alla 48<sup>a</sup>, ed in quanto effettuate, con la maggiorazione del 20% calcolata sulla paga di fatto. Per le ore successive restano invariate le norme di cui alla tabella inserita nel contesto dell'art. 12, parte 1<sup>a</sup> C.C.N.L. 17/2/1963.

Art. 6) Gli attuali due scatti di anzianità restano invariati. Viene istituito un terzo scagge nella misura dell'1,50% e a decorrere dall'1/1/1969.

Art. 7) Norma particolare e transitoria. Fermo restando quanto stabilito al 3° comma dell'art. 2, Cap. 3°, verrà corrisposta ai lavoratori, a decorrere dall'1/11/1966, a titolo di acconto, sulle paghe, il miglioramento pari al 5% dei minimi tabellari. Il congruaglio avrà luogo dall'1/11/1966 a scala parametrica definita in sede di C.C.N.L.

#### CAP. 4° - ARMONIZZAZIONE

Si concorda di armonizzare il presente accordo con il rinnovando C.C.N.L. - settore fonderie seconda fusione.

Tale armonizzazione verrà operata, concordemente, con le seguenti modalità:

A) Per quanto attiene alla parte dei diritti di contrattazione e dei diritti sindacali di cui al 1° e 2° Capitolo, resta convenuto che le norme in essi contenute sinintendono definitivamente accordate e non sono pertanto sostituibili con quelle che venissero eventualmente sancite nel rinnovando C.C.N.L.

B) Per quanto attiene alla parte economica e normativa con costo economico di cui agli articoli del Cap. 5°, si dovrà procedere alla armonizzazione con quanto prevederà il rinnovando C.C.N.L. Detta armonizzazione verrà effettuata tenendo però conto dei criteri sottoindicati:

1° - Sarà adottato, al fine del calcolo dei costi globali del presente accordo e del rinnovando C.C.N.L., un metro di misura omogeneo da convenirsi.

./.

- 2° - Convenendo sulle esigenze di adeguare il costo globale del presente accordo a quello del C.C.N.L., viene stabilito tuttavia di non assorbire eventuali arrotondamenti relativamente agli istituti indicati al successivo punto 4° e ad altri che potranno essere scelti consensualmente.
- 3° - Conseguentemente i minimi tabellari (parametri e aumenti 5%) nonché l'orario settimanale di lavoro, saranno completamente allineati a quelli del rinnovando C.C.N.L.
- 4° - I restandi Istituti saranno armonizzati tenendo conto delle necessità di salvaguardare il più possibile l'integrità della indennità di anzianità e degli scatti di anzianità.

Decorrenza e durata. Il presente contratto decorre dall'1/11/66 e resterà valido fino al 31/10/1969. Quest'ultima data sarà tuttavia allineata a quella del rinnovando C.C.N.L. nel caso in cui non dovesse risultare coincidente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
Portale della contrattazione



## DICHIARAZIONE A VERBALE

1) - L'Azienda dichiara che ai fini del calcolo dell'ammontare della gratifica natalizia 1966, non sarà tenuto conto delle giornate di sciopero avvenute nel corso dell'anno.

2) - Quota costo contratto (modalità di attuazione).

Al momento del pagamento dell'anticipo sarà posta in busta paga, copia del contratto. Il lavoratore che non intendesse aderire all'acquisto, potrà manifestare il suo dissenso restituendo la copia stessa e al capo-reparto all'atto e alla consegna della busta-paga, oppure entro breve termine, (in giornata), all'Ufficio Manodopera. Agli operai acquirenti sarà effettuata la trattenuta corrispondente al costo della copia-contratto, al momento del saldo.

3) - Aspettativa

Quando l'aspettativa riguardi dipendenti che occupano posti di lavoro di particolare responsabilità, l'Azienda non può assicurare loro, al momento dell'eventuale rientro, lo stesso posto di lavoro occupato in precedenza, ferma restando la qualifica e la retribuzione in atto per il lavoratore prima del periodo di aspettativa.

4) - L'Azienda richiede che sia messo a verbale che i componenti del C.T.P. non debbono di norma ricevere direttamente le istanze e i ricorsi da parte dei lavoratori, in quanto i membri del C.T.P. rivestono tale qualifica solamente in occasione delle riunioni collegiali, mentre al di fuori di queste non hanno veste ufficiale.

-----000000-----



Archivio Storico CISL  
Portale del Contratto di Lavoro

L'2104 Y8.1 a° 05

NOTA ESPLICATIVA DELLA F.I.M.  
SULL'ACCORDO CORNI - 28/11/1966

L'art. 7 - Cap. 3° dell'accordo CORNI 28/11/1966, recita testualmente:

" Per quanto non contenuto nel presente capitolo dei Diritti Sindacali, valgono le norme contrattuali, nonché le consuetudini, consolidate al livello dell'Azienda.

I diritti già sanciti in accordi aziendali precedenti (accordo pre-contrattuale 1962), o diventi consuetudine, sono i seguenti:

- 1° Riunioni nella sala mensa dell'azienda, fuori dall'orario di lavoro, presenti i Segretari Provinciali dei Sindacati;
- 2° Concessione di permessi non retribuiti ai partecipanti a corsi sindacali o a qualsiasi altra attività purchè sia sindacale. Detti permessi vengono concessi su richiesta delle Segreterie Provinciali dei Sindacati.
- 3° Pagamento delle ore di lavoro perdute a quei lavoratori (membri di C.I. e altri) che partecipano a trattative con i Sindacati.
- 4° Mantenimento delle agevolazioni per i lavoratori studenti consistenti nel permettere la partecipazione ai corsi scolastici o la partecipazione agli esami con il pagamento in questo caso, del 50% delle giornate di lavoro perdute.
- 5° Mantenimento della prescrizione dei provvedimenti disciplinari di cui all'art. 37 del C.C.N.L. 17/2/63, ad 1 anno soltanto e con l'abituale larghezza.

All'articolo 2 - Cap. 1°, relativamente al riferimento dai cottimi, si legge tra parentesi: "cui aderiscono tutte le parti stipulanti il presente accordo". Va spiegato che la FIOM non aderì alla stipulazione (stipularono solo la FIM e la UILM) dell'accordo aziendale sui cottimi 30/10/1965. Con questa dizione la FIOM accetta quell'accordo per adesione.

-----oo0oo-----